REGOLAMENTO N. 694/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1967

relativo alla nuova delimitazione di alcune zone di destinazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

Considerando che in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n.120/67/CEE e dell'articolo 6, del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [2], la restituzione all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e semolini di grano o di segala può essere differenziata secondo la destinazione ;

Considerando che a tal fine sarebbe opportuno, per ragioni di semplicità, suddividere i paesi terzi di destinazione secondo un certo numero di zone in funzione in particolare della loro situazione geografica ed in funzione delle rispettive caratteristiche del mercato dei cereali, da un lato, e, d'altro lato, del mercato delle farine, semole e semolini ; che sembra pertanto utile non limitare nel tempo le disposizioni adottate dal regolamento n. 350/67/CEE della Commissione, del 26 luglio 1967, che delimita alcune zone di destinazione per l'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali [3], modificato dal regolamento n. 432/67/CEE [4] apportandovi tuttavia gli adattamenti resi necessari dall'esperienza acquisita ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le zone di destinazione da prendere in considerazione per la fissazione delle restituzioni differenziate all'esportazione sono definite all'allegato A per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE e all'allegato B per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il regolamento n. 350/67/CEE, modificato dal regolamento n. 432/67/CEE, è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(3) GU n. 171 del 28. 7. 1967, pag. 2.
(4) GU n. 189 del 10. 8. 1967, pag. 1.

ALLEGATO A

ZONA I

a) Libia
Repubblica araba unita
Israele
Giordania
Libano
Siria
Cipro
Turchia

b) Marocco
Algeria
Tunisia

ZONA II

Polonia
U.R.S.S. (porti del Mar Baltico)

ZONA III

a) Cecoslovacchia
Ungheria

b) Romania
Bulgaria
U.R.S.S. (porti del Mar Nero)

ZONA IV

a) Mauritania
Senegal
Guinea
Costa d'Avorio
Dahomay
Togo
Mali
Alto Volta
Niger
Repubblica centrafricana
Congo (Brazzaville)
Ciad
Gabon
Camerun
Congo (Kinshasa)
Gambia
Sierra Leone
Gana
Nigeria
Sud-Ovest Africano

b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi compresc le Grandi e Piccole Antille

c) Paesi dell'America del Sud

ZONA V

a) I paesi della penisola araba
Irak
Iran
Afganistan
Pakistan
India (compreso Bhutan e Sikkhin)
Nepal
Ceylon
Birmania
Isole dell'Oceano Indiano

b) Altri paesi e territori d'Africa

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania

ALLEGATO B

ZONA I

Libia
Repubblica araba unita
Israele
Giordania
Libano
Siria
Cipro
Turchia

ZONA II

Mauritania
Senegal
Guinea
Costa d'Avorio
Dahomey
Togo
Mali
Alto Volta
Niger
Repubblica centrafricana
Congo (Brazzaville)
Ciad
Gabon
Camerun
Congo (Kinshasa)
Gambia
Sierra Leone
Gana
Nigeria
Sud-Ovest Africano

ZONA III

a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille

b) Paesi dell'America del Sud

ZONA IV

a) I paesi della penisola araba
Irak
Iran
Afganistan
Pakistan
India (compreso Bhutan e Sikkhin)
Nepal
Ceylon
Birmania
Isole dell'Oceano Indiano

b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb)

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.